


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2021

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Classificazione del Comune
- Articolo 3 – Tariffe e pagamenti
- Articolo 4 – Interessi
- Articolo 5 – Rimborsi
- Articolo 6 – Funzionario Responsabile

CAPO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 – Presupposto del canone
- Articolo 8 – Suddivisione delle occupazioni secondo le tipologie e finalità
- Articolo 9 – Soggetti passivi
- Articolo 10 – Passi e accessi carrabili
- Articolo 11 – Tipologie di occupazioni
- Articolo 12 – Domanda di concessione
- Articolo 13 – Occupazione a seguito di autorizzazione con titolo abilitativo edilizio
- Articolo 14 – Obblighi del concessionario
- Articolo 15 – Titolarità della concessione o autorizzazione
- Articolo 16 – Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali
- Articolo 17 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 18 – Occupazioni con pinti e scale
- Articolo 19 – Occupazione con tende e tendoni
- Articolo 20 – Durata e rinnovo della concessione
- Articolo 21 – Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 22 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Articolo 23 – Rinuncia all'occupazione
- Articolo 24 – Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 25 – Canone relativo alle occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 26 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 27 – Riduzioni e maggiorazioni del canone
- Articolo 28 – Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 29 – Accertamento e riscossione coattiva

CAPO III - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 30 – Presupposto del canone
- Articolo 31 – Soggetti passivi
- Articolo 32 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 33 – Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 34 – Domanda e documentazione
- Articolo 35 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 36 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione
- Articolo 37 – Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 38 – Variazione del messaggio pubblicitario
- Articolo 39 – Anticipata rimozione
- Articolo 40 – Divieti e limitazioni
- Articolo 41 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- Articolo 42 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 43 – Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 44 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 45 – Riduzioni e maggiorazioni del canone
- Articolo 46 – Messaggi pubblicitari non soggetti al canone
- Articolo 47 – Versamento del canone
- Articolo 48 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 49 – Sanzioni e indennità
- Articolo 50 – Accertamento
- Articolo 51 – Riscossione coattiva

CAPO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 52 – Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 53 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 54 – Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 55 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 56 – Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 57 – Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 58 – Riduzione del diritto
- Articolo 59 – Esenzione del diritto

CAPO V CANONE MERCATALE

- Articolo 60 – Disposizioni generali
- Articolo 61 – Presupposto del canone
- Articolo 62 – Soggetto passivo
- Articolo 63 – Rilascio dei titoli autorizzativi
- Articolo 64 – Subentro, cessazioni rimborsi
- Articolo 65 – Occupazioni abusive
- Articolo 66 – Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 67 – Agevolazioni
- Articolo 68 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 69 – Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 70 – Sanzioni

CAPO VI NORME FINALI

- Articolo 71 – Concessioni e autorizzazioni in atto
- Articolo 72 – Norme abrogate
- Articolo 73 – Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Articolo 74 – Casi non previsti dal presente Regolamento
- Articolo 75 – Rinvio dinamico
- Articolo 76 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2

Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
- 2) Ai fini dell'applicazione dei canoni di cui al presente Regolamento, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 4) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento.
- 5) Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla tariffa della 1^a categoria.

Articolo 3

Tariffe e pagamenti

- 1) Le tariffe e i coefficienti di valutazione applicati e gli importi di rimborso spese per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni sono di competenza della Giunta Comunale e devono essere approvati entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Le tariffe e i coefficienti sono arrotondati alla seconda cifra decimale.
- 2) La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

- 4) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 5) Le superfici si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 7) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, possibilmente, la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225.¹
- 8) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 9) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 10) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro sempre per eccesso.
- 11) Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 4 Interessi

- 1) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2) In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 5 Rimborsi

- 1) Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2) Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00 al netto degli interessi maturati.
- 3) Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 4) Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

¹ L'art. 1, comma 844, della legge 160/19, prevede, invero, l'uso esclusivo di PagoPa, ma anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, nonché in considerazione del fatto che la norma non è dettata in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, si ritiene che possano essere messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/16, convertito con modificazioni dalla legge 225/16.

Articolo 6

Funzionario Responsabile

- 1) Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, designa il Funzionario Responsabile o i Funzionari Responsabili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai canoni disciplinati dal presente Regolamento.
- 2) Il funzionario responsabile del canone può con apposito atto nominare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.
- 3) In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario. In tal caso, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 4) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

CAPO II

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7

Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone di cui al presente capo è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio².

Articolo 8

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - passi e accessi carrabili;
 - ponteggi, steccati e simili;
 - aree per spettacoli viaggianti;

² L'art. 1, comma 819, lettera a), della legge 27.12.2019, n. 160, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 507/93, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. SS.UU. n. 158/1999).

- occupazioni con dehors di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- occupazioni di aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose, ecc...;
- tende, tendoni, ecc...;
- occupazioni del suolo con paletti dissuasori antisfondamento;
- occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici;
- altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9

Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4) Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 10

Passi e accessi carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili, ai fini del presente Regolamento, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) Sono considerati accessi carrabili, ai fini del presente Regolamento, tutti i varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono posti al livello della strada e nei quali manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico antistante.
- 3) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 4) Restano ferme le norme edilizie e del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 relative all'autorizzazione e concessione per la costruzione e la modifica dei passi carrai e l'autorizzazione all'esposizione del cartello di passo carraio di cui all'art. 120 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.. Le predette autorizzazioni e concessioni sono rilasciate dal Responsabile dell'Area individuato dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o dalla Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dell'Area Vigilanza.

- 5) Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 11

Tipologie di occupazioni

- 1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale aree o spazi pubblici, come definiti dal presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti o dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 3) Sono occupazioni abusive, quelle:
 - realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale;
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di rinnovo o proroga regolarmente rilasciati;
 - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità competente la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- 4) Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
- 5) È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione tramite PEC. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
- 6) Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- 7) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 12

Domanda di concessione

- 1) Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
- 2) La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'art. 1, comma da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
- 3) Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
 - mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 4) L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
- 5) Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
- 6) Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

Articolo 13

Occupazioni a seguito di autorizzazione con titolo abilitativo edilizio

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
- 2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
- 3) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 14

Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- 2) Il concessionario deve rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione o dell'autorizzazione.
- 3) Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 15

Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1) La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, del presente Regolamento.
- 2) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 16

Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione o autorizzazione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 17

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc..., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc....
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc....
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 18

Occupazioni con ponti e scale

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc..., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 19

Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 20

Durata e rinnovo della concessione

- 1) Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
- 2) Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
- 3) La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - il mancato versamento del canone di concessione o autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione alla norma di cui all’art. 14 relativa al divieto di subconcessione.
- 2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 - 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell’occupazione. In caso di inottemperanza, l’ente provvederà d’ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.
 - 4) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 22

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1) Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

Articolo 23

Rinuncia all’occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Ufficio che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.
- 2) Se l’occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l’occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Articolo 24

Regole per la quantificazione del canone

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’art. 1, commi 826 e 827 della legge 27/12/2019, n. 160.
- 2) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

- 3) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari³, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 4) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 5) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 6) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
- 7) Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'Allegato A del presente Regolamento. Il conteggio avviene a giornata.

Articolo 25

Canone relativo alle occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
- 2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 4) Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc...).

³ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

Art. 26
Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'utente, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, aventi scadenza 31 marzo e 31 luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Su richiesta dell'utente, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00 con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 27
Riduzioni e maggiorazioni del canone

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le tariffe del canone sono ridotte:
 - del 95% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - del 95%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - del 95% per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - del 50% per cento delle occupazioni del suolo con paletti dissuasori antisfondamento per tutta la superficie di scavo e/o fondazione;
 - del 50% per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - del 50% per le occupazioni temporanee effettuate dai titolari di esercizi pubblici già in possesso di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico permanente.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq..

- 4) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, produttori agricoli e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di Tipo B di durata superiore a 30 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50% esclusivamente previo pagamento anticipato.
- 5) Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 28

Occupazioni non assoggettate al canone

- 1) Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i passi e gli accessi carrabili;
 - le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – O.N.L.U.S., di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/97, regolarmente iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, per manifestazioni ed iniziative celebrative, di beneficenza o di ricerca medico-scientifica con il patrocinio del Comune di Vigone.

Articolo 29

Accertamento e riscossione coattiva

- 1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁴ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 4.
- 2) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁴ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge 160/19, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge 449/97, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

- 3) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 4) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160.
- 5) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160 e sulla base del Regolamento Comunale delle Entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.
- 6) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 7) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00

CAPO III ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 30 Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone di cui al presente capo è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2) Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica⁵, comprese le insegne su fabbricato.
- 3) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

⁵ Si ritiene che anche la pubblicità visiva ed acustica continui ad essere assoggettata ad un prelievo comunale in quanto il presupposto del canone è soddisfatto, essendo questo ancorato alla "diffusione" dei messaggi pubblicitari, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Sul punto non appare, infatti, vincolante, la previsione di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), della legge 160/19 che sembra far esclusivo riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari "mediante impianti installati" su aree pubbliche, visto che poi la stessa norma considera altre forme di diffusione di messaggi pubblicitari che non avvengono con impianti, quali quelle con i veicoli (comma 825). Il comma 823, poi, prescrive la debenza del canone per la sola diffusione dei messaggi. D'altro canto, se non si ammettesse l'assoggettamento della diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza "impianti" su suolo pubblico, questa diffusione non potrebbe essere neanche considerata abusiva, ma semplicemente "esclusa" dal campo di applicazione del canone, con tutte le ovvie conseguenze in tema di regolamentazione.

- 4) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione:
 - i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
- 5) Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..
- 6) Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
- 7) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 8) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
- 9) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 10) Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 11) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 12) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- 13) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 14) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- 15) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 16) Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 31

Soggetti Passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 32

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1) La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- 2) La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
- 4) I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q), del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.
- 5) Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 33

Definizione di insegna d'esercizio

- 1) Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2) Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente – opachi, luminosi o illuminati che siano – esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.
- 3) Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

- 4) Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 34

Domanda e documentazione

- 1) L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune (per esempio autorizzazioni comunali rilasciate ai sensi del codice della Strada e suo regolamento di esecuzione) o ad idoneo titolo edilizio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, qualora l'attività non rientri nel regime di "Attività Edilizia Libera", dovrà presentare idoneo titolo edilizio per dare inizio all'attività.
- 2) La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare all'autorizzazione (per esempio autorizzazioni comunali rilasciate ai sensi del codice della Strada e suo regolamento di esecuzione) o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
- 3) Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
 - un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.

Articolo 35

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone.
- 2) Entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
- 3) L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
- 4) In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Funzionario competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
- 5) Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 36
Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, il D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché il presente Regolamento;
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili.
- 2) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 37
Decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 38
Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Articolo 39
Anticipata rimozione

- 1) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

- 2) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 40 **Divieti e limitazioni**

- 1) La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Responsabile dell'Area Vigilanza, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 2) La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2018.
- 3) La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 41 **Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

- 1) Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2) L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3) Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 42 **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019, n. 160, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

- 3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 43 **Regole per la quantificazione del canone**

- 1) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua, di cui al precedente art. 42, per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'allegato A del presente Regolamento.
- 2) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera, di cui al precedente art. 42 per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 44 **Modalità di applicazione del canone**

- 1) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁶.
- 3) Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 4) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Articolo 45 **Riduzioni e maggiorazioni del canone**

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le tariffe del canone sono ridotte:
 - del 95% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo

⁶ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

Articolo 46

Messaggi pubblicitari non soggetti al canone

1) Sono esenti dal canone:

- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁷
- i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 47

Versamento del canone

⁷ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

- 1) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in quattro rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
- 2) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

Articolo 48

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2) Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della legge 296/06.
- 3) La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4) Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 49

Sanzioni e indennità

- 1) Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla precedente lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

- 2) Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 51 del presente Regolamento
- 3) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- 4) Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 6) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 7) In tutti i casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 8) Resta, comunque, a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto della diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 9) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal Regolamento Comunale delle entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.
- 10) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160.

Articolo 50 **Accertamento**

- 1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁸ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 4.

⁸ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

- 2) Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento⁹.
- 3) Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/92.
- 4) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 285/92, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160.
- 7) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00

Articolo 51 **Riscossione Coattiva**

- 1) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160 e sulla base del Regolamento Comunale delle Entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO IV **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 52 **Tipologia degli impianti delle affissioni**

- 1) Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 53 **Servizio delle pubbliche affissioni**

- 1) Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Vigone costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

⁹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

Articolo 54

Modalità delle pubbliche affissioni

- 1) I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
- 2) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8) Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9) Per le affissioni richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,00.

Articolo 55

Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della legge 27.12.2019, n. 160, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 56

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

- 1) La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
- 2) La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è di euro 0,60 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
- 3) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
- 4) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

- 5) Le tariffe e i coefficienti da applicare alle pubbliche affissioni sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 57 **Materiale pubblicitario abusivo**

- 1) Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2) Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3) Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4) Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 58 **Riduzione del diritto**

- 1) La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.

Articolo 59 **Esenzione dal diritto**

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Vigone e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle città metropolitane in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

CAPO IV CANONE MERCATALE

Articolo 60 Disposizioni generali

- 1) Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61 Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 62 Soggetto Passivo

- 1) Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o dell'autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o dall'autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 63 Rilascio dei titoli autorizzativi

- 1) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione del suolo pubblico nei mercati e nelle fiere si rinvia al Regolamento Comunale delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nel mercato, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/03/2003, ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 64 Subentro, cessazioni, rimborsi

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

- 2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

Articolo 65

Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2) In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della legge 27/12/2006, n. 296, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66

Criteri per la determinazione del canone

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842, della legge 27/12/2019, n. 160.
- 2) La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - durata dell'occupazione;
 - tipologia dell'occupazione;
- 3) I coefficienti riferiti alla tipologia di occupazione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, con conteggio a giornata.

- 5) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
- 6) La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, della legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 67 Agevolazioni

- 1) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
- 2) Per le occupazioni nei mercati di titolari concessione di posteggio fisso superiore a 14 giorni, si applica una ulteriore riduzione del 51%.
- 3) Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili.

Articolo 68 Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'utente, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, aventi scadenza 31 marzo e 31 luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
- 3) Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 4) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Articolo 69 Accertamento e riscossione coattiva

- 1) Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 27.12.2019, n. 160.
- 2) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27.12.2019, n. 160 e sulla base del Regolamento Comunale delle entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.
- 3) Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
- 4) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00

Articolo 70 **Sanzioni**

- 1) Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%¹⁰ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2) Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
- 3) Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/02.
- 4) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 69 del presente Regolamento.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160.
- 7) Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Comunale delle Entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020.
- 8) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali

¹⁰ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge 160/19, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge 449/97, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.

risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- 9) Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 71 Concessioni e autorizzazioni in atto

- 1) Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone dovuto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) È data facoltà, al funzionario responsabile, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati eventuale documentazione integrativa.
- 3) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 1° Gennaio 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 4) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 72 Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e, in particolare, il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2001 e s.m.i. e il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio pubbliche affissioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07/07/1994, che, tuttavia, continuano a trovare applicazione solo per le attività di accertamento, verifica e controllo dei versamenti e degli adempimenti dovuti per gli anni 2015/2020.

Articolo 73 Pubblicità del Regolamento e degli atti

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 74

Casi non previsti dal presente Regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - lo Statuto comunale;
 - i regolamenti comunali.

Articolo 75 Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 76 Entrata in vigore del regolamento

- 1) Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.